PGT 2024

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO

PROVINCIA DI SONDRIO

PIANO DEI SERVIZI SN.01

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

FEBBRAIO 2024

IL SINDACO **II SEGRETARIO COMUNALE** **IL RESPONSABILE AREA TECNICA**

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. ___DEL _____
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. ___DEL _____

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Dott. ing. PIETRO MASPES
n. 458 Sezione A
a-Civile ambientale
b-Industriale
c-Dell'informazione

PIETRO MASPES
ingegnere

S.M STUDIO MASPES
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE - INGEGNERIA

SONDRIO - VIA ALESSI 12 - TEL 0342 515 388
info@studiomaspes.it - www.studiomaspes.it

RIFERIMENTI PUBBLICAZIONE:

Adottato con delibera:

_____

Approvato con delibera:

_____

Pubblicazione sul BURL

_____

NTA PGT 2007: Raggruppamento temporaneo di professionisti:
Pianif. Roberto Maraffio
Arch. Andrea Bigatti
Arch. Simona Muscarino

Aggiornamento 2024:
STUDIO MASPES – Ing. Pietro Maspes

INDICE

Capo I. Capo Disposizioni Generali *4*
Art. 1. Contenuti e finalità del Piano dei Servizi 4
Art. 2. Elaborati del Piano dei Servizi 5
Art. 3. Servizi 5
Art. 4. Definizioni di parametri e indici urbanistici 6
Art. 5. Rapporto con altri strumenti di pianificazione e programmazione anche settoriali 6
Art. 6. Aggiornamenti e varianti del Piano dei Servizi 6

Capo II. Capo II - Disciplina degli interventi *8*
Art. 7. Disciplina delle aree per servizi 8
Art. 8. Dotazione minima delle aree per servizi 9
Art. 9. Localizzazione e accessibilità delle aree per servizi 9
Art. 10. Norme specifiche per i mutamenti di destinazioni d'uso 9
Art. 11. Modalità attuative 10

Capo III. Norme specifiche *11*
Art. 12. Attrezzature cimiteriali e relative fasce di rispetto 11
Art. 13. Attrezzature religiose 11
Art. 14. Viabilità e percorsi ciclopedonali 11

Capo IV. Requisiti degli usi commerciali *13*
Art. 15. Dotazione di servizi e ricorso alla monetizzazione 13
Art. 16. Requisiti di accessibilità pedonale 13

Capo V. La Rete Ecologica Comunale *14*
Art. 17. La Struttura della Rete Ecologica Comunale 14
Art. 18. Aree di supporto della Rete Ecologica 14
Art. 19. Corridoi della Rete Ecologica 15
Art. 20. Varchi della Rete Ecologica 15
Art. 21. Elementi di criticità della Rete Ecologica 16

Capo VI. Norme finali e transitorie *18*
Art. 22. Immobili di proprietà privata insistenti su aree destinate a servizi 18
Art. 23. Parcheggi di proprietà privata insistenti su aree destinate a servizi 18
Art. 24. Servizi nei piani attuativi vigenti 18
Art. 25. Abrogazioni 18

Capo I. Capo Disposizioni Generali

Art. 1. Contenuti e finalità del Piano dei Servizi

1. Il Piano dei Servizi è, unitamente al Documento di Piano e al Piano delle Regole, una componente del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ed è redatto ai sensi e per gli effetti della legge regionale lombarda 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le prescrizioni in esso contenute, concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere vincolante.
3. Il Piano dei Servizi:
   - documenta lo stato dei servizi esistenti e programmati sul territorio comunale, verificandone i diversi fattori di qualità, fruibilità e accessibilità;
   - cataloga nell'Inventario dei Servizi quelli che hanno carattere di indispensabilità e necessarietà e, tra di essi, quelli che concorrono alla dotazione minima da garantire ai sensi della l.r. 12/05, art. 9, comma 3;
   - accerta la domanda di servizi espressa sia dalla popolazione residente sia da quella da insediare in attuazione del Documento di Piano e del Piano delle Regole;
   - indica i casi in cui i mutamenti di destinazione d'uso di aree e di edifici comportano una variazione del fabbisogno di aree per servizi;
   - individua la dotazione minima di servizi, da assicurare in sede di pianificazione attuativa o al fine del rilascio di permessi di costruire convenzionati, in relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da insediare, ed al servizio degli insediamenti commerciali, terziari, produttivi e di servizio;
   - individua le aree da destinare ai servizi; stabilisce i criteri e le modalità per il ricorso alla monetizzazione e per l'utilizzo dei proventi da essa derivanti.
4. Il Piano dei Servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile in una prospettiva di costante aggiornamento rispetto alle esigenze che via via si manifestano; in particolare il Comune verifica, in sede di bilancio e approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e relativi aggiornamenti, lo stato di attuazione delle previsioni del presente Piano e ne determina gli adeguamenti.
5. Il Piano dei Servizi con le proprie scelte contribuisce al raggiungimento degli obiettivi paesistici del P.G.T. e al miglioramento del paesaggio urbano in genere, attraverso il disegno della città pubblica e del verde.

Art. 2. Elaborati del Piano dei Servizi

1. Il Piano è composto dai seguenti elaborati:
   - SR.01 - Relazione generale
   - SN.01 - Norme tecniche di attuazione
   - Tav. S.01 - Attrezzature pubbliche e d'interesse generale esistenti e in progetto – Fondovalle – 1:5.000
   - Tav. S.02 - Carta della mobilità – Fondovalle – 1:5.000
   - Tav. S.03 - Rete ecologica – 1:5.000

Art. 3. Servizi

1. Si definiscono servizi quelle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale che - in forza di convenzionamento o asservimento all'uso pubblico, se di proprietà, o gestione privata, ai sensi dell'art. 9, comma 10, della l.r. 12/2005 - hanno carattere di necessarietà ed indispensabilità per la popolazione residente nel Comune e per quella non residente eventualmente servita, nonché per le attività economiche presenti sul territorio comunale.
2. I servizi disciplinati dal Piano sono catalogati nell'Elenco che segue (Tabella 1) secondo la classificazione in macro-tipologie, tipologie e sotto tipologie.
3. Il Piano dei Servizi assicura la dotazione minima dei servizi per la popolazione residente nel Comune e per quella da insediare, così come previsto dall'art. 9, comma 3, della l.r. 12/2005, fatta eccezione per i servizi di livello territoriale sovracomunale, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della l.r. 12/2005. Non concorrono alla dotazione minima per la residenza i servizi a supporto delle attività economiche e le infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente; vengono viceversa comprese le attrezzature religiose ai sensi dell'art. 71 della l.r. 12/2005.
4. Il Piano dei Servizi indica i servizi da assicurare nelle aree di trasformazione ai sensi dell'art. 9, comma 7, della l.r. 12/2005.
5. La Tavola S.1 "Il sistema dei servizi esistenti e previsti" individua le aree per servizi esistenti e previsti all'interno del territorio comunale. Individua altresì quelli che concorrono alla dotazione minima da garantire ai sensi della l.r. 12/05, art. 9, comma 3.

MACROTIPOLOGIA	TIPOLOGIA	SOTTOTIPOLOGIA	UTENZA	DOTAZIONE MINIMA PER LA RESIDENZA
Servizi socio sanitari	Strutture ambulatoriali		Persona	SI
	Cimiteri		Persona	SI
Istruzione	Scuole per l'infanzia		Persona	SI
	Scuole primarie		Persona	SI
Cultura	Centri sociali e aggregativi	Sedi di associazioni	Persona	SI
		Consorzi	Persona	SI
		Teatri	Persona	SI
	Centro polivalente		Persona	SI
	Biblioteche		Persona	SI
Sport	Impianti sportivi		Persona	SI
Verde	Verde di quartiere		Persona	SI
	Verde attrezzato		Persona	SI
	Verde d'arredo		Persona	SI
Edilizia Residenziale	Residenza sociale		Persona	SI
Attrezzature religiose	Luoghi di culto e centri religiosi	Chiese e santuari cattolici	Persona	SI
		Oratori e opere parrocchiali	Persona	SI
Amministrativo	Uffici Comunali	Sede comunale	Persona - AE	SI
	Poste	Agenzia di base – uffici succursali	Persona - AE	SI
	Attrezzature comunali	Magazzini e depositi	Persona - AE	SI
Sicurezza	Polizia locale	Presidi	Persona - AE	SI
Mobilità e trasporto pubblico	Infrastrutture per la mobilità	Stazioni ferroviarie	Persona	SI
	Spazi per la sosta	Parcheggi pubblici	Persona - AE	SI
		Parcheggi privati ad uso pubblico	Persona - AE	SI
Infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente	Distribuzione energia elettrica	Cabine elettriche, stazioni e sottostazioni	Persona - AE	
	Impianti per telecomunicazioni	Magazzini e depositi	Persona - AE	
	Distribuzione acqua potabile	Impianti e sezioni distaccate	Persona - AE	
	Smaltimento e trattamento rifiuti	Impianti di raccolta e smaltimento	Persona - AE	
	Trattamento acque luride	Impianti e sezioni distaccate	Persona - AE	
	Attrezzature private	Casa cantoniera	Persona	

Tab. 1 - Elenco dei servizi disciplinati dal Piano

Art. 4. Definizioni di parametri e indici urbanistici

1. Ai fini dell'utilizzazione edificatoria del suolo si richiamano i parametri urbanistici ed edilizi così come definiti al Capo II del Titolo I delle NTA del Piano delle Regole.

Art. 5. Rapporto con altri strumenti di pianificazione e programmazione anche settoriali

1. In coerenza con i principi di accessibilità, fruibilità e fattibilità, i contenuti del Piano dei Servizi si coordinano con le previsioni del Piano Generale del Traffico Urbano, con quelle del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo, nonché con quelle dei Piani e degli strumenti di programmazione settoriale approvati dall'Amministrazione comunale e dagli altri Enti pubblici.
2. Il Piano dei Servizi costituisce atto di indirizzo per i contenuti del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Art. 6. Aggiornamenti e varianti del Piano dei Servizi

1. Costituiscono aggiornamento del Piano dei Servizi:

- la realizzazione di nuovi servizi su aree individuate nella Tavola S.1
- la dismissione e la modifica del tipo di servizio, sulla base della classificazione di cui alla Tab. 1, in aree individuate nella Tavola S.1;
- il convenzionamento, asservimento o accreditamento di un servizio privato di interesse generale facente parte dell'Elenco dei servizi;
- la realizzazione dei tracciati viari previsti nella Tavola S.1, come risultanti dai Piani di settore e relativi progetti esecutivi.

2. I richiamati aggiornamenti non comportano l'applicazione della procedura di variante al presente Piano, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 12/2005.
3. Costituiscono variante al Piano dei servizi:
   - la realizzazione di servizi non previsti nella Tavola S.1;
   - le modifiche dei tracciati viari esistenti e previsti nella Tavola S.1, come risultanti dai Piani di settore e relativi progetti esecutivi;
   - l'adeguamento ai nuovi contenuti e di maggior dettaglio della programmazione settoriale prevista dai piani di cui al precedente Art. 5., comma 1.
   - la modifica nell'Elenco dei servizi, di cui alla Tab. 1, delle macrotipologie, tipologie o sottotipologie di servizi e della specificazione all'eventuale concorso alla dotazione minima.
   - la dismissione di un servizio che comporta il cambio di destinazione d'uso dell'area.

Capo II. Capo II - Disciplina degli interventi

Art. 7. Disciplina delle aree per servizi

1. I servizi possono essere realizzati:
   - dall'Amministrazione comunale o da altri Enti pubblici:
     - su aree acquisite gratuitamente dall'Amministrazione comunale con le convenzioni relative alla attuazione di piani o programmi urbanistici attuativi o in forma di cessioni intervenute in applicazione della disciplina compensativa;
     - su aree acquisite con il ricorso alla procedura di esproprio;
     - su altre aree di proprietà comunale;
     - su aree di proprietà di altri Enti pubblici;
   - da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale o da altri Enti pubblici:
     - su aree di proprietà comunale;
     - su aree di proprietà privata.
2. La realizzazione di servizi da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale o da altri Enti pubblici è assoggettata a permesso di costruire convenzionato, accompagnato da apposito atto di asservimento e regolamento d'uso. Ricorrendone i necessari presupposti, verranno assunti tra i servizi di interesse generale quelli che risulteranno oggetto di accreditamento ai sensi delle disposizioni della seconda parte del comma 10, art. 9 della l.r. 12/2005.
3. In caso di realizzazione su aree di proprietà comunale date in concessione a soggetti diversi dall'Amministrazione comunale o da altri Enti pubblici, la convenzione prevede l'attribuzione, da parte dell'Amministrazione comunale, del diritto di superficie per una durata commisurata all'entità dell'investimento, finalizzato all'effettuazione del servizio.
4. La concessione del diritto di superficie sarà onerosa e verrà assegnata a seguito dell'espletamento di procedure di evidenza pubblica che il Comune si riserva di promuovere in conformità agli obiettivi della politica dei servizi, approvando appositi bandi contenenti indicazioni circa le finalità e le relative condizioni.
5. La realizzazione dei servizi è effettuata applicando i parametri e gli indici urbanistico-edilizi definiti in relazione alla qualificazione del servizio stesso dalle prescrizioni della legislazione di settore nonché, su aree non individuate nella Tavola S.1, applicando i parametri del relativo tessuto così come disciplinato dal Piano delle Regole, limitatamente al Rapporto di copertura (Rc) e altezza delle costruzioni (H). Il progetto preliminare con i relativi parametri urbanistico-edilizi sarà approvato dal Consiglio Comunale.
6. Nel caso di realizzazione di servizi da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale o da altri Enti pubblici su aree di proprietà privata, allo scadere della convenzione che regola quanto normato al comma 2, l'area sarà disciplinata in relazione all'ambito territoriale omogeneo o al tessuto in cui è inserita all'interno delle Tavole di classificazione del Piano delle regole.

7. Nelle aree destinate a servizi, in caso di dismissione del relativo servizio, sono ammessi usi diversi solo nel caso in cui si mantengano i requisiti quantitativi e qualitativi della dotazione minima in essere, da stabilire in accordo con l'Amministrazione comunale.

Art. 8. Dotazione minima delle aree per servizi

1. Nelle aree di trasformazione del Documento di Piano dovrà essere assicurata la dotazione dei servizi così come specificata nell'elaborato "Criteri per la programmazione negoziale e per l'attuazione delle aree di trasformazione" del Documento di Piano. Qualora tale dotazione risulti inferiore a quella minima di cui al comma successivo, la differenza dovrà essere monetizzata ai sensi dell'art 46 della l.r. 12/2005 e s.m.i.
2. Nelle aree di trasformazione e nei casi di piani attuativi o di permessi di costruire convenzionati, per i quali il PGT non specifichi la dotazione di aree per servizi, la dotazione minima degli stessi è la seguente:
   - per gli usi residenziali: 27,00 mq/ab. Gli abitanti sono teorici e calcolati secondo il parametro di 200 mc/ab;
   - per gli usi produttivi, 10% della Slp;
   - 50% della Slp;
   - per gli usi commerciali, la dotazione minima è quella indicata all'Art. 15.

Art. 9. Localizzazione e accessibilità delle aree per servizi

1. Il reperimento delle aree per servizi deve avvenire preferibilmente all'interno dell'area di intervento; è tuttavia ammessa la cessione di aree esterne al perimetro medesimo, purché si tratti di aree ricomprese nel sistema degli spazi e delle attrezzature di uso pubblico d'interesse per l'Amministrazione comunale così come definite dal Piano dei Servizi. Siffatta eventualità è possibile solo laddove il Comune non rilevi la necessità che la cessione avvenga seppur parzialmente in loco.
2. I servizi devono essere dotati di appositi spazi di sosta ai sensi dell'art. 17 del Piano delle Regole; in alternativa, l'accessibilità agli stessi deve essere garantita dal sistema di trasporto pubblico e dalla rete ciclopedonale.

Art. 10. Norme specifiche per i mutamenti di destinazioni d'uso

1. I mutamenti di destinazione d'uso possono essere funzionali, se realizzati in assenza di opere edilizie, ovvero strutturali se realizzati in presenza di opere edilizie; in quest'ultimo caso, qualora il mutamento di destinazione d'uso comporti aumento o variazione del fabbisogno di aree per servizi, dovrà essere reperita la corrispondente area a servizi, nelle quantità minime di cui all'Art. 8. comma 2.

2. La cessione di aree per servizi avviene mediante impegnativa in caso di denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art.42 comma 5 della l.r.12/2005, ovvero mediante convenzione in caso di permesso di costruire.

Art. 11. Modalità attuative

1. Nei piani attuativi o permessi di costruire convenzionati o atti unilaterali d'obbligo, è possibile modificare l'assetto delle aree per i servizi rispetto all'individuazione cartografica solo se ciò sia migliorativo in rapporto alle esigenze paesistico-ambientali e di funzionalità urbanistica, a condizione di rispettare comunque la dotazione minima di cui all'Art. 8.
2. Si deve inoltre prevedere:
   - la cessione gratuita, entro i termini stabiliti all'art. 12 del Piano delle Regole, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
   - la cessione gratuita, entro i termini stabiliti all'art. 12 del Piano delle Regole, delle aree necessarie per servizi;
   - la monetizzazione, ove consentita dall'Amministrazione comunale, in alternativa - totale o parziale - alla cessione, nei casi in cui l'acquisizione delle aree per i servizi come definiti nel presente Piano non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal Comune in relazione all'estensione, conformazione o localizzazione delle aree medesime.
3. Nei casi di monetizzazione in luogo della cessione di aree per i servizi, il calcolo dell'importo della stessa è definito ai sensi dell'articolo 51, comma 5 della l.r.12/2005, da garantirsi, in caso di rateizzazione, da impegnativa accompagnata da fideiussione bancaria o assicurativa.

Capo III. Norme specifiche

Art. 12. Attrezzature cimiteriali e relative fasce di rispetto

1. Le aree per attrezzature cimiteriali sono quelle interessate dai cimiteri esistenti e quelle circostanti costituenti la fascia di rispetto dei cimiteri medesimi destinate all'ampliamento delle sue strutture e delle attrezzature complementari e alla salvaguardia igienico ambientale.
2. Su tali aree è quindi esclusivamente consentito realizzare opere cimiteriali ed opere ad esse complementari, quali parcheggi e spazi di manovra, sistemazioni a verde, recinzioni, piccole attrezzature di servizio quali chioschi per la vendita dei fiori o di immagini sacre, nonché uffici della Pubblica Amministrazione inerenti alla custodia e gestione dell'attrezzatura principale.
3. Non potranno essere costruiti nuovi edifici o strutture, anche se di modeste dimensioni, destinate ad usi diversi da quelli sopra indicati.

Art. 13. Attrezzature religiose

1. Le aree per le attrezzature religiose sono quelle interessate da sedi di istituti ed edifici per il culto, così come previsto dalla legge regionale 12/2005 agli articoli 70 e 71 a cui si rinvia per quanto non disposto dalle presenti norme.
2. Qualora dette attrezzature siano affidate alla gestione degli enti rappresentanti delle comunità religiose di cui all'art. 70 della legge regionale 12/2005 non deve essere stipulata nessuna convenzione, essendo in tal caso già adeguatamente garantito l'uso pubblico dalla natura dell'ente gestore.

Art. 14. Viabilità e percorsi ciclopedonali

1. La Tavola S.1 "Il sistema dei servizi esistenti e previsti" individua i percorsi ciclopedonali esistenti e previsti, nonché la viabilità principale esistente e di progetto.
2. I tracciati delle strade e dei percorsi di nuova previsione sono indicativi, fino all'approvazione del relativo progetto esecutivo dell'opera che ne potrà modificare il tracciato.
3. Il calibro stradale in funzione della gerarchia delle strade, ai sensi del Nuovo Codice della Strada, è così definito:

DENOMINAZIONE	CLASSE
Autostrade	A
Strade extraurbane principali	B
Strade extraurbane secondarie	C
Strade urbane di scorrimento	D
Strade urbane di quartiere	E
Strade locali	F
Strade locali vicinali e agro-silvo pastorali	F

Le strade, distinte secondo le classi di cui sopra, avranno le seguenti caratteristiche tecniche:

CLASSE	CARREGG. ml.	CORSIE N°	CORSIE ml.	BANCHINA N°	BANCHINA ml.	MARCIAPIEDI N°	MARCIAPIEDI ml.	LARGHEZZA TOT. ml.
A	---	--	---	--	---	--	---	--- **
B	---	--	---	--	---	--	---	--- **
C	---	--	---	--	---	--	---	--- **
D	8,50	2	4,25	--	---	2	2,00	12,50 (1)
E	7,00	2	3,50	--	---	2	1,50	10,00 (1)
F	5,50	2	2,75	--	---	2	1,50	8,50
F (vicinali e agro-silvo-pastorali)	3,00 (1)	2	2,50	2	0,50	--	---	4,00

Tab. 2 Caratteristiche tecniche della sede stradale

** Vedi Codice Stradale e relativo Regolamento

(1)con possibilità di realizzare pista ciclabile e conseguente modifica dimensioni e numero marciapiedi.

Tab. 2 - Caratteristiche tecniche della sede stradale

4. Le aree necessarie all'allargamento della sezione stradale per adeguarsi alle caratteristiche tecniche indicate in tabella soggiacciono a vincolo preordinato all'esproprio.

Capo IV. Requisiti degli usi commerciali

Art. 15. Dotazione di servizi e ricorso alla monetizzazione

1. In caso di realizzazione di Grandi strutture (superficie di vendita superiore a mq. 1500) dovranno essere previsti spazi per servizi nella misura del 200% delle relative superfici lorde di pavimento (Slp), di cui almeno la metà destinata a parcheggio di uso pubblico.
2. Ai fini della verifica della dotazione di servizi, i servizi e le attrezzature concorrono al soddisfacimento delle dotazioni richieste in misura corrispondente alla effettiva consistenza delle relative superfici lorde di pavimento (Slp) delle funzioni commerciali, anche se realizzate totalmente o parzialmente in sottosuolo o con tipologia multipiano.
3. Qualora non sia possibile il reperimento in loco degli spazi complessivi da destinare a servizi, l'insediamento di grandi strutture dovrà essere oggetto di valutazione circa la sua compatibilità infrastrutturale. In particolare, se ne dovrà valutare l'ammissibilità considerando:
   - l'apporto alla riqualificazione del tessuto urbano anche mediante misure di pedonalizzazione;
   - la disponibilità di spazi di sosta attrezzati, esistenti o in fase di realizzazione, in aree limitrofe all'insediamento commerciale da collegare con idonei percorsi pedonali all'insediamento;
   - il livello di accessibilità garantito dal trasporto pubblico.
4. È comunque consentita la facoltà di monetizzazione delle aree per servizi da cedere al Comune, da definirsi in sede di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo.

Art. 16. Requisiti di accessibilità pedonale

1. Le strutture adibite ad attività commerciali devono essere progettate e realizzate in modo che siano facilmente raggiungibili per mezzo di appositi percorsi pedonali. In particolare:
   - gli ingressi alle attività devono avvenire da uno spazio esclusivamente pedonale di adeguate dimensioni;
   - gli spazi pedonali devono essere collegati alla pubblica via e ad aree a parcheggio pubbliche esterne a servizio dell'insediamento;
   - per gli esercizi siti nei Tessuto di antica formazione e nel Tessuto urbano di recente formazione a prevalente carattere residenziale gli obblighi relativi agli spazi pedonali si intendono assolti tramite la realizzazione di marciapiedi e pavimentazioni stradali.

Capo V. La Rete Ecologica Comunale

Art. 17. La Struttura della Rete Ecologica Comunale

1. La carta della Rete Ecologica Comunale, che trova rappresentazione grafica nella tavola S.03 del Piano dei Servizi, si compone di elementi ricognitivi, progettuali e normativi coerenti con le indicazioni della pianificazione sovraordinata (Rete Ecologica Regionale REL e PTCP della Provincia di Sondrio). All'interno del presente articolo vengono individuati gli indirizzi normativi per la gestione degli elementi naturali o antropici facenti parte della REC.
2. L'impostazione con cui la rete ecologica comunale è stata costituita è quella fornita da Regione Lombardia, la quale prevede l'individuazione dei seguenti sei elementi: nodi, corridoi, aree di supporto, varchi, elementi di criticità, zone di riqualificazione ecologica.
3. Nello specifico, la tavola S.03 – Rete Ecologica individua sul territorio comunale:

   Nodi: rappresentati dalle aree della Rete natura 2000, nel caso specifico ZSC IT2040041 Piano di Chiavenna;

   Aree di supporto: ambito agricolo di fondovalle, Aree di valorizzazione e riqualificazione paesistico-ambientale ed ecologica;

   Corridoi: Corridoi terrestri, ossia attestati lungo sistemi agropastorali con particolare valenza in termini di connessione (per lo più tra versanti), Corridoi fluviali, ossia attestati lungo l'asta del fiume Mera e lungo elementi di rilievo del reticolo idrico;

   Varchi: rappresentano **restringimenti lungo i corridoi ecologici**, o, in altri termini, restringimenti che limitano il passaggio tra ambienti caratterizzati da maggiore naturalità;

Art. 18. Aree di supporto della Rete Ecologica

1. Con riferimento alla tavola S.03 – "Rete Ecologica Comunale", si annoverano gli elementi di Primo e di Secondo livello della RER cui si aggiungono i varchi di cui all'art. 12 del PTCP e gli ambiti agricoli o naturali in generale.
2. Nelle aree di supporto della Rete Ecologica è previsto il mantenimento della variabilità ecosistemica complessiva, evitando la sottrazione di ambienti naturali (prati, macchie boscate, coltivi, vegetazione lineare) costitutivi del paesaggio agrario esistente. Sarebbe bene evitare l'inserimento di colture agricole intensive, laddove necessario mantenere dimensioni contenute che non compromettano la connettività negli ambiti interessati.
3. Andrebbero altresì evitati tutti gli interventi di modifica delle forme naturali dei luoghi (es. rettifica del profilo tramite scavi e riporti) nonché la recinzione dei fondi mediante recinzioni a bassa permeabilità per la fauna (fanno eccezione gli orti familiari).

Art. 19. Corridoi della Rete Ecologica

1. La Rete Ecologica del Comune di Prata Camportaccio individua 3 corridoi terrestri trasversali alla valle e 2 longitudinali di cui quello fluviale del Mera e quello terrestre della Piana.
2. I limiti dei corridoi ecologici non devono essere recepiti quali confini vincolanti per la definizione delle azioni di tutela, potendosi includere nella medesima disciplina anche porzioni di aree immediatamente limitrofe a seconda delle necessità derivanti dalle tipologie di intervento, verificabili in sede di valutazione di Programmi, Piani e Progetti.
3. All'interno dei corridoi terrestri va perseguita la conservazione degli spazi liberi esistenti e la definizione, laddove possibile, di interventi di riqualificazione ambientale, volti alla conservazione e riqualificazione della vegetazione arboreo — arbustiva presente; negli ambiti agricoli devono essere mantenuti i filari arborei e, possibilmente, devono essere implementate macchie di vegetazione naturale, curando di salvaguardarne le connessioni.
4. All'interno dei corridoi fluviali va perseguita la conservazione degli spazi liberi esistenti e la definizione, laddove possibile, di interventi di riqualificazione ambientale, volti alla conservazione e riqualificazione della vegetazione arboreo — arbustiva ripariale presente sia in ambito extraurbano, sia all'interno dei nuclei abitati, preferibilmente costruendo percorsi di connessione tra le due tipologie attraverso interventi di permeabilizzazione delle urbanizzazioni.
5. Vanno altresì attuati tutti gli interventi necessari a garantire la rinaturalizzazione e la messa in sicurezza delle sponde (privilegiando, ove possibile, tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica), la deframmentazione dei fronti edificati lungo gli argini (soprattutto se a carattere produttivo) e la tutela delle acque.
6. Criterio prioritario per la localizzazione di nuove infrastrutture sportive, viabilistiche e ferroviarie deve essere il mantenimento e/o il recupero della continuità ecologica fluviale. Qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale. I progetti delle opere dovranno essere accompagnati da uno specifico studio in tal senso.
7. Eventuali servizi a supporto della Greenway del Mera dovranno essere individuati preferibilmente in edifici esistenti o in aree già edificate. Gli interventi che verranno realizzati nell'ambito dei Corridoi fluviali comunali sono chiamati garantire la conservazione e tutela degli habitat di interesse comunitario (ontanete di ontano bianco, saliceti di greto) e in generale le formazioni ripariali.

Art. 20. Varchi della Rete Ecologica

1. Nei Varchi della Rete Ecologica, si deve limitare ulteriore consumo di suolo, o alterazione dell'habitat perché l'area conservi la sua potenzialità di "punto di passaggio" per la biodiversità. Nei Varchi "da deframmentare" sono necessari interventi per mitigare gli effetti

della presenza di infrastrutture o insediamenti che interrompono la continuità ecologica e costituiscono ostacoli non attraversabili.

2. In conformità alle previsioni della pianificazione sovraordinata vanno attivate iniziative di riqualificazione e miglioramento ambientale dei territori compresi all'interno dei varchi, volte a migliorarne la capacità di connessione. Tali aree costituiscono ambiti prioritari per la realizzazione di interventi compensativi derivanti da trasformazioni.
3. All'interno dei varchi vanno evitate recinzioni dei fondi mediante barriere fisiche a bassa permeabilità, che impediscano la libera circolazione ed il transito della fauna selvatica. Andrà incentivata la sostituzione delle recinzioni esistenti con recinzioni permeabili e siepi complesse multifunzionali.
4. I progetti delle opere di nuova costruzione o che prevedano riduzione della Superficie Permeabile (SP), movimenti terra o realizzazione di barriere alla circolazione della fauna dovranno essere accompagnati da uno specifico Studio di Incidenza, che contenga puntuali indicazioni relative al possibile impatto sulla Rete ecologica.
5. Per le nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie, qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste efficaci misure di mitigazione (comunque tali da consentire il mantenimento di sufficienti livelli di connettività) e compensazione ambientale.

Art. 21. Elementi di criticità della Rete Ecologica

1. Comprendono l'insieme delle situazioni antropiche che generano fenomeni rilevanti di discontinuità ecologica. Tra gli elementi esistenti si annoverano la linea ferroviaria Colico-Chiavenna, la SS36 dello Spluga e la viabilità provinciale di connessione con Gordona e Mese e quella comunale verso le frazioni, le aree produttive di maggiore estensione poste sul fondovalle, i cavi aerei e gli elementi puntuali che generano pressione o degrado sugli ambiti perifluviali. Tra gli elementi in progetto si annoverano la ferrovia verso lo scalo di Gordona – Mesolcina e le previsioni di mobilità veicolare.
2. Per gli elementi esistenti per i quali non è possibile la rimozione, restano possibili interventi accessori, quali ad esempio il rafforzamento delle connessioni mediante realizzazione siepi complesse multifunzionali, la riqualificazione della vegetazione perifluviale lungo le aste fluviali, la creazione di sottopassi/sovrappassi faunistici, la posa di dissuasori ottici riflettenti, la posa di segnaletica stradale di avvertimento in zone di attraversamento faunistico.
3. La progettazione di nuova viabilità, di nuove infrastrutture e impianti dovrà essere accompagnata da studio preliminare di dettaglio che analizzi le valenze ecologiche interessate e predisponga idonee misure di deframmentazione e mitigazione, volte alla creazione di linee di permeabilità per gli spostamenti animali.
4. Gli ambiti perifluviali indicati come degradati sono riqualificati mediante interventi plurimi, i quali prevedano azioni sia a livello morfologico che a livello vegetazionale. Sono in ogni

caso incentivati interventi di diversificazione morfologica e ambientale, allo scopo di creare ambienti misti idonei a supportare comunità animali e vegetali differenti.

Capo VI. Norme finali e transitorie

Art. 22. Immobili di proprietà privata insistenti su aree destinate a servizi

1. Con riguardo agli immobili di proprietà privata che non ospitano attività di servizio ma che insistono su aree destinate a servizi dal presente Piano sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento igienico e tecnologico, nonché recinzioni delle aree autorizzate dall'Amministrazione comunale al fine di proteggere le medesime da fenomeni di degrado.

Art. 23. Parcheggi di proprietà privata insistenti su aree destinate a servizi

1. L'Amministrazione comunale consente la realizzazione di spazi per la sosta di proprietà privata nel sottosuolo di aree destinate a servizi, compatibilmente con le caratteristiche del servizio da realizzare in soprassuolo.

Art. 24. Servizi nei piani attuativi vigenti

1. Per le aree soggette a piani esecutivi adottati, approvati o in corso di esecuzione alla data di adozione del Piano dei Servizi, sono applicabili le dotazioni già definite, anche se inferiori a quelle indicate nelle presenti norme.
2. Le aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria negli atti di pianificazione o programmazione, sono qualificate quali aree per servizi.
3. L'Amministrazione comunale provvederà con atto ricognitivo ad individuare tali aree, accertando lo stato di attuazione dei servizi ivi previsti.

Art. 25. Abrogazioni

1. Le presenti norme di attuazione abrogano e sostituiscono integralmente, dalla data della loro definitiva approvazione, quelle del Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Lombardia con delibera di Giunta n. 27.330 del 08.04.1997 e s.m.i.